



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio competitività delle aziende agricole

Prot. 3559/VII.7.7

Cagliari, 10.03.2016

> A Confagricoltura Sardegna  
Via Bottego, 7  
09126 Cagliari

e p.c. > Al Servizio istruttorie e attività ispettive di Argea  
Sardegna  
Viale Adua, 1  
07100 Sassari

**Oggetto: Delib.G.R. n. 40/20 del 7 agosto 2015 – Fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013. Modifica della Delib.G.R. n. 47/19 del 25 novembre 2014. Riscontro richiesta di chiarimenti e proroga.**

Si riscontra la nota del 26 febbraio u.s., con la quale codesta Organizzazione ha sollecitato chiarimenti su diversi aspetti delle direttive di attuazione dell'aiuto richiamato in oggetto ed ha richiesto inoltre la concessione di un periodo di proroga per la presentazione delle domande di aiuto.

In premessa alle risposte sulle singole osservazioni è necessario richiamare due aspetti di carattere generale connessi con la norma che istituisce l'aiuto per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013 e che, per la loro natura, limitano fortemente l'attività discrezionale di questa Amministrazione e determinano le risposte stesse.

Innanzitutto, l'aspetto letterale della norma che nella parte in cui definisce il Fondo speciale precisa che *"Il fondo è destinato al ristoro dei danni sul campo subiti dalle colture in atto certificati con perizia di professionista abilitato. ...La perizia è sottoposta, per la verifica di veridicità, al controllo dell'ARGEA alla quale è demandato il compito di avviare le procedure sanzionatorie conseguenti alle dichiarazioni mendaci"*.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio competitività delle aziende agricole

A ben vedere, il legislatore non solo ha voluto chiaramente precisare i beneficiari dell'aiuto, ovvero gli imprenditori agricoli, ma anche la tipologia dei danni ristorabili, ossia i danni sul campo subiti dalle colture in atto, e lo strumento attraverso cui tali danni devono essere certificati, cioè la perizia del professionista abilitato.

La perizia del professionista è il secondo aspetto introdotto dal legislatore che comprime l'ambito discrezionale dell'attività amministrativa, limitandola a mera verifica delle dichiarazioni rese, e accresce invece quella del perito che ha la libertà di scegliere il metodo estimativo e gli elementi da utilizzare nella definizione della stima. Infatti, con la perizia il tecnico abilitato sottoscrive la perizia confermando la certezza del contenuto sotto la propria personale responsabilità e attestando la veridicità del tutto con una specifica formula dichiarativa riportata nella perizia. Il perito si assume la responsabilità di falsi ideologici e materiali compiuti nella redazione della perizia. Le rese medie delle produzioni, i valori medi, nonché lo schema di perizia elaborato da Argea Sardegna, vanno considerati come elementi di riferimento, e solo come tali devono essere interpretati, che si è scelto di mettere a disposizione dei tecnici con lo spirito di agevolarne l'attività, ferma restando la loro discrezionalità di cui sopra.

Altro elemento, che appare opportuno ricordare, è collegato con le ragioni che sempre ispirano l'istituzione degli aiuti per compensare i danni recati dagli eventi atmosferici eccezionali, ossia sostenere il reddito degli agricoltori, ridotto come nel caso in questione in conseguenza diretta dell'evento, e o ripristinare il potenziale produttivo delle loro aziende. Non si tratta di risarcimento del danno, che presuppone l'illecito ed è regolamentato da norme specifiche dell'ordinamento nazionale, bensì, appunto, di aiuti, la cui portata e intensità è dettata più dai limiti della finanza pubblica, sempre più risicati per questo genere di interventi, oltreché dal quadro normativo comunitario in materia di aiuti di stato, che dalla volontà del legislatore stesso e della pubblica amministrazione che li esegue. In questo quadro, pertanto, non devono essere ritenuti ingiusti i comportamenti di un'amministrazione che nell'attuare tali aiuti opera solo nel rispetto delle regole vigenti e delle disponibilità finanziarie volta per volta individuate, perseguendo giustizia, equità, efficienza ed efficacia dell'azione.

Con riferimento ai singoli quesiti si chiarisce quanto di seguito riportato.

- 1) Le direttive di attuazione approvate dalla Giunta regionale e il conseguente bando di Argea Sardegna non potevano contemplare tipologia di danni indennizzabili, costi e spese ammissibili diversi da quelli previsti dalla legge che istituisce l'aiuto e sopra richiamata, che prevede



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio competitività delle aziende agricole

espressamente solo il ristoro dei danni subiti dalle colture in atto al momento dell'evento, tra le quali, appare ovvio, devono essere ricomprese anche quelle in serra, restando escluse, invece, le scorte. Altre tipologie di danni sono da considerarsi escluse dall'aiuto e pertanto non si ravvisa la necessità di modificare le direttive con l'introduzione di un "*apposito elenco dei danni ammissibili e indennizzabili...*". Quanto all'ammissibilità all'aiuto degli onorari tecnici necessari per la redazione della perizia giurata, con decreto dell'Assessore n. 668/DecA/10 del 10 marzo 2016 è stato previsto che la perdita di reddito, calcolata a norma del punto 3 delle direttive di attuazione, può essere maggiorata dell'onorario sostenuto per la redazione della perizia giurata. Tali onorari non eccedono il 5% della perdita di reddito e un importo massimo di 1.500 euro.

- 2) Anche se la disciplina comunitaria in materia di aiuti per indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche preveda la possibilità di utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, quindi anche le perdite di reddito, la definizione di tali indici da parte dell'Amministrazione nell'attuazione dell'aiuto in questione contrasterebbe, di fatto, con la norma regionale che ha istituito l'aiuto stesso, che ha individuato nella perizia del professionista abilitato il documento per attestare l'entità del danno subito. Infatti, il metodo di stima e gli elementi utilizzati nel processo estimativo rientrano nella discrezionalità tecnica e non possono essere imposti.

Per tale ragione non si ravvisa neanche la possibilità che "*aziende che non vendono la propria produzione agricola ma che la riutilizzano all'interno del proprio ciclo produttivo...*" restino escluse dall'aiuto, poiché è il tecnico che certifica sotto la propria responsabilità l'entità del danno.

Nel caso dei reimpieghi, comunque, il loro valore può essere determinato in via indiretta operando una stima analitica, oppure in via diretta utilizzando, laddove disponibili, i prezzi relativi a transazioni di beni analoghi. In alternativa possono essere impiegati i prezzi medi e le rese medie pubblicati. Tale considerazione vale soprattutto nel caso delle aziende zootecniche dove le produzioni foraggere sono, in genere, reimpiegate in azienda.

La riduzione del 50% degli aiuti è limitata ai casi in cui i beneficiari non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista una copertura assicurativa. Non rileva il fatto che le produzioni siano destinate al reimpiego nel processo produttivo aziendale. Si precisa, inoltre, che le scorte, sia quelle di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio competitività delle aziende agricole

provenienza aziendale che quelle di provenienza extra-aziendale, non sono ammissibili all'aiuto. L'ammissibilità delle scorte appare possibile solo con una modifica della norma che preveda espressamente tale possibilità.

Per zone soggette a vincoli naturali s'intendono le aree regionali delimitate ai sensi degli articoli 3 e 4 della Direttiva 75/268/CEE e s.m.i. (zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane) ammissibili a beneficiare della Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici del PSR Sardegna 2014-2020.

- 3) Come già precisato nel precedente punto, il metodo estimativo impiegato e gli elementi utilizzati per suffragare la stima rientrano nella sfera propria dell'attività peritale, pertanto lo schema di perizia elaborato da Argea Sardegna va considerato come indicativo degli elementi minimi che la perizia stessa deve contenere.

Lo schema di perizia non contempla un'apposita sezione dedicata alle scorte perché queste non sono ammissibili all'aiuto, poiché come già precisato la norma riserva gli aiuti alle sole produzioni in atto al momento dell'evento. Conseguenza di quanto appena precisato è che gli aiuti in questione non possono essere incrementati in ragione degli oneri sostenuti dall'aziende per il ricorso all'acquisto dall'esterno di scorte necessarie al ciclo produttivo, ancorché documentabili.

- 4) Il richiamo a termine di 4 anni entro cui devono essere versati gli aiuti deriva da una previsione regolamentare, che deve essere espressamente richiamata quando si istituiscono questo genere di aiuti, e che stabilisce che gli aiuti versati oltre tale termine sono considerati aiuti al funzionamento e come tali incompatibili con il mercato interno.

Lo sforzo dell'Amministrazione regionale e di Argea, consapevoli anche delle difficoltà che il mondo delle campagne vive, sarà quello di assicurare che i tempi per la chiusura dell'intervento siano ridotti al massimo.

Il decreto dell'Assessore richiamato in precedenza demanda ad un provvedimento dell'Agenzia Argea la concessione di un congruo periodo di proroga.

**F.to Il Direttore del Servizio**

Graziella Carta